



ALLEGATO A alla Dgr n. 582 del 21 aprile 2015

pag. 1/3

“Disposizioni operative in merito al procedimento istruttorio per l’ammissibilità del soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale” – Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13.

1. Soggetti giuridici ammissibili ai fini della rappresentatività del distretto industriale.

1.1 L’articolo 6, 1° comma, della Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, prevede che: *“Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche”.*

1.2 Con riferimento alla DGR n. 2415 del 16 dicembre 2014 “Individuazione Distretti industriali” sono considerati aderenti a ciascun distretto industriale tutte le imprese che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) hanno una sede operativa in uno dei comuni elencati all’Allegato B alla DGR n. 2415/2014, che si riferiscono alla definizione del territorio geografico del distretto industriale;

b) l’attività svolta nella sede, di cui alla lettera precedente, rientri nella codificazione ATECO 2007 riferita agli ambiti settoriali definiti allo stesso Allegato B.

Ai fini della verifica delle sussistenze dei requisiti sopra elencati farà fede quanto riportato ed evincibile in visura camerale.

1.3 Il distretto industriale individua al suo interno il soggetto giuridico preposto a rappresentarla nei rapporti con la Regione, in una delle seguenti forme giuridiche:

- Associazione
- Fondazione
- Consorzio
- Società consortile
- Società cooperativa
- Contratto di rete con soggettività giuridica (rete soggetto).

1.4 La costituzione del soggetto giuridico di cui sopra può essere altresì formalizzata in una fase successiva alla presentazione della candidatura. In tal caso la domanda di riconoscimento del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza del distretto industriale dovrà essere corredata di dichiarazione di impegno alla costituzione del soggetto stesso da avviarsi, in ogni caso, in un tempo non superiore a giorni 30 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento del costituendo soggetto.

La dichiarazione d’impegno alla costituzione (redatta in conformità al modello che sarà oggetto di successivo provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione) sarà presentata dal soggetto proponente, il quale si obbliga, in nome e per conto dei soggetti interessati e sulla base di quanto descritto nella documentazione elencata di cui al successivo paragrafo 4.1, ad essere garante di quanto affermato e dichiarato e a costituire il soggetto giuridico che rappresenta il distretto industriale nei rapporti con la Regione del Veneto.

È consentita la partecipazione al soggetto giuridico anche da parte delle grandi imprese, nonché di altri soggetti, privati o pubblici, i quali, attraverso mandati di rappresentanza, accordi od ulteriori intese

direttamente sottoscritti con lo stesso soggetto giuridico, potranno concorrere allo sviluppo del distretto industriale.

2. Soggetti che intendono costituirsi nelle forme di Associazione o Fondazione.

2.1 I soggetti che intendono costituirsi nelle forme di associazione o fondazione dovranno altresì provvedere all'iscrizione nel "Registro Regionale delle Persone Giuridiche" (l'iscrizione ha efficacia costitutiva), istituito e disciplinato dalla Giunta Regionale, rispettivamente, con Deliberazioni n. 112 del 19 gennaio 2001 e n. 3418 del 30 dicembre 2010. L'associazione o fondazione dovrà avere sede legale ed operativa in Veneto.

3. Soggetti che intendono costituirsi nelle altre forme giuridiche.

3.1 Il soggetto rappresentante dovrà avere sede legale ed operativa in Veneto ed essere iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio competente per almeno un Comune tra quelli individuati per ciascun distretto industriale con DGR n. 2415 del 16 dicembre 2014.

4. Proposizione dell'istanza di riconoscimento del soggetto giuridico alla rappresentanza del distretto industriale.

4.1 In attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, 1° comma, le imprese appartenenti ai distretti industriali individuati con provvedimento della Giunta Regionale n. 2415 del 16 dicembre 2014, devono redigere il documento denominato "*Modello di istanza di riconoscimento del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza del distretto industriale*", che sarà oggetto di successivo provvedimento da parte del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, accompagnato da:

- a) una relazione descrittiva ed esaustiva riguardante il processo svolto dalle imprese e dagli altri soggetti pubblici o privati presenti sul territorio del distretto ai fini dell'identificazione del soggetto giuridico che viene proposto alla rappresentanza del distretto industriale. La relazione dovrà dimostrare il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale operante nel distretto industriale ai fini dell'individuazione del soggetto giuridico oggetto della proposta;
- b) un programma di massima contenente una descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità che rilevino le problematiche e ne evidenzino le linee di azione che si intende seguire per sostenere e sviluppare il distretto industriale, nonché le priorità di azione che potranno trovare eventuale sostegno tramite cofinanziamento regionale;
- c) l'eventuale proposta di modifica della denominazione attribuita al distretto industriale con DGR n. 2415/2014, motivata da una più esaustiva identificabilità della filiera o settore produttivo e/o del prodotto finale prevalente.

5. Procedura di riconoscimento del soggetto giuridico.

5.1 La struttura regionale responsabile del procedimento amministrativo istruttorio avviato ai fini della successiva presentazione della candidatura alla Giunta Regionale del Veneto è la Sezione Ricerca e Innovazione che procede alla valutazione delle condizioni di ammissibilità ed esamina i requisiti di legittimazione del soggetto giuridico proposto.

- 5.2 Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento, gli uffici della Sezione Ricerca e Innovazione provvedono all'istruttoria dell'istanza e, qualora formalmente ammissibile, l'avvio della procedura di riconoscimento del soggetto proposto da parte della Giunta Regionale.
- 5.3 Qualora da un distretto industriale provengano contestualmente, ovvero sia nel corso del predetto periodo istruttorio, più candidature di soggetti giuridici, valutate positivamente in fase istruttoria, il responsabile del procedimento provvede a informare i soggetti proponenti e a trasmettere gli esiti istruttori alla Giunta Regionale per l'assunzione delle deliberazioni di competenza.
- 5.4 L'istanza di riconoscimento, pena la non ricevibilità, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto: "protocollo.generale@pec.regione.veneto.it" indicando nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: "Alla Sezione Ricerca e Innovazione – Istanza di riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale" e deve essere completa della documentazione elencata al paragrafo 4, opportunamente scansionata in formato Adobe Acrobat con l'estensione dei file allegati: ".pdf" oppure ".pdf/A".